

Emergenza COVID-19/CREDITO e SOSTEGNO alla liquidità delle PMI: richieste di chiarimenti inoltrate al Ministero Economia e Finanze su applicazione misure DL 18/2020

scritto da Marcella Villano | Marzo 25, 2020



In riferimento alle numerose criticità applicative e procedurali, relative all'operatività delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, introdotte dal DL 18/2020, informiamo che Confindustria ha inoltrato al Ministero Economia e Finanze un elenco di punti, sottolineando la necessità e l'urgenza di ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già pubblicati dallo stesso MEF sul proprio sito lo scorso 22 marzo.

Ciò al fine di accelerare l'applicazione della moratoria dei finanziamenti e dare immediato sollievo alle imprese.

Riportiamo di seguito l'elenco delle questioni poste all'attenzione del Ministero e ci riserviamo di aggiornarvi non appena perverranno indicazioni.

- E' necessario che il Ministero predisponga un fac-simile del modello con cui le imprese devono comunicare che intendono avvalersi delle opportunità della sospensione e soprattutto dell'autocertificazione con la quale dichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Con riferimento a quest'ultima, sarebbe peraltro necessario chiarire che le banche non sono tenute ad effettuare alcun tipo di verifica o controllo: in assenza di questa indicazione esplicita vi è infatti il rischio che il meccanismo venga fortemente rallentato e perda il necessario carattere automatico.

- La norma non specifica quali siano le modalità operative che le banche dovranno adottare per le sospensioni. In particolare, per la sospensione di mutui e finanziamenti rateali (incluso il leasing), come dovrà essere modificato il piano di rimborso del finanziamento? A nostro giudizio ciò dovrebbe avvenire attraverso uno slittamento in avanti del piano di rimborso, onde evitare che, lasciando invariata la durata del piano di rimborso, alla ripresa dei pagamenti le rate vengano aumentate.

- In caso di anticipi su fatture, la norma fa riferimento ai "crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto". Cosa succede in caso di anticipi su crediti maturati nel periodo compreso tra tale data e il 30 settembre 2020?

- Cosa succede in caso le imprese optino per la sospensione anche della quota interessi? La norma prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche. In che modo sarà consentito alla banca di neutralizzare il costo relativo alla mancata remunerazione del capitale impiegato corrispondente alle rate non pagate per il periodo della sospensione?
- Nelle disposizioni dell'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), riteniamo vada compresa ogni forma tecnica di finanziamento esistente. Si tratta tuttavia di un punto sul quale abbiamo ricevuto moltissimi quesiti e sarebbe opportuno che ciò fosse espressamente confermato.
- Le disposizioni dell'articolo 56 si applicano all'accezione allargata di MPMI di cui alla Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE? Devono quindi essere escluse quelle che appartengono a gruppi di dimensioni più grandi o che, in generale, in ragione di connessioni con altre imprese superano le soglie di totale di bilancio, dipendenti e fatturato previste dalla stessa Raccomandazione?
- La moratoria potrà riguardare anche la sola quota interessi se la quota capitale è stata già sospesa sulla base di altri accordi, quali l'Accordo per il credito 2019 tra ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese?
- E' corretto ritenere che la sospensione dei pagamenti

relativa ai finanziamenti ai quali si applica la moratoria possa essere applicata anche in via retroattiva con riferimento alle rate scadute e non pagate dopo il 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto)?

- Stando ai chiarimenti pubblicate sul sito del MEF, la moratoria di legge può essere concessa anche se si è già chiesta un'altra moratoria nei 24 mesi precedenti. Se invece si richiede per la prima volta la moratoria di legge ai sensi dell'art. 56, dopo la conclusione dei suoi termini si può richiedere una moratoria alla banca per esempio ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019?
- La misura prevista dall'art. 56, comma 2, lettera a) è applicabile fino all'importo delle somme accordate dalla banca; cosa succede con le altre eventuali linee di credito attive presso la banca? Possono essere utilizzate come tali e quindi come liquidità per l'impresa o dovranno compensare gli eventuali insoluti che non sono stati revocati
- Fermo che le operazioni indicate di seguito possono essere rinegoziate e garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI a condizione che sia erogato del credito aggiuntivo, dal dettato della norma non si evince la possibilità di un periodo di rientro graduale delle eventuali posizioni non revocate. Ma va evitato il rischio che al termine del periodo di sospensione sia richiesto il rientro immediato, al fine di evitare che imprese che si stanno riprendendo possano essere penalizzate. Analoga riflessione andrebbe fatta per i finanziamenti bullet che scadano a fine settembre 2020.

- Le disposizioni dell'articolo 56 si applicano anche ai crediti ceduti alle società di cartolarizzazione?
 - Se le esposizioni del debitore vengono classificate come deteriorate successivamente al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto), la sospensione può applicarsi lo stesso?
 - Va esplicitato che ai fini della sospensione dei finanziamenti agevolati – che deve riguardare ogni forma di finanziamento agevolato, inclusi, a titolo di esempio, quelli per le imprese danneggiate da eventi sismici – vale il principio del silenzio assenso.
-

Emergenza COVID -19: Attivazione casella di posta EMERGENZA CIRCOLAZIONE MERCI

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 25, 2020



Alla luce delle tante segnalazioni che la Task Force Coronavirus di CONFINDUSTRIA sta ricevendo in tema di problematiche ai confini e restrizioni al traffico merci, è stata creata una mail dedicata:

emergenza.merci@confindustria.eu finalizzata a ricevere segnalazioni dalle imprese associate esclusivamente in tema di

misure restrittive per la circolazione delle merci e problemi ai confini (intra/extra UE).

Speriamo in questo modo di riuscire a prestare un'assistenza ancora più tempestiva alle aziende anche attraverso i nostri canali con le istituzioni europee.

Vi invitiamo ad indirizzare pertanto su emergenza.merci@confindustria.eu tutte le richieste su questa tematica, tenedoci in copia (m.decarluccio@confindustria.sa.it).

Emergenza Covid-19/Ambiente: Avviso dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno – Regione Campania

scritto da Maria Rosaria Zappile | Marzo 25, 2020



Informiamo che sul sito dell'UOD **Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno della Regione Campania** è stato pubblicato il seguente avviso, che rinvia adempimenti termini e scadenze di competenza.

AVVISO – EMERGENZA CORONA VIRUS

Considerato che il decreto legge 18/2020 (c.d. decreto legge Cura Italia), all' art. 103, titolato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", dispone che:

“1.Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.”

Si comunica che per i privati o le Ditte che debbano far partire o intervenire in un procedimento, l’eventuale mancato rispetto delle tempistiche procedimentali ordinarie, nel periodo emergenziale indicato, è scusato e non può generare decadenze o inadempimenti.

La U.O.D. 50-17-09 – Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

L’avviso riscontra anche una nostra richiesta di supporto alle imprese in questo momento emergenziale

**Emergenza Covid-19/Ambiente:
sospensione dei termini per
la presentazione della
documentazione relativa alle**

autorizzazioni alla ricerca idrica, alle concessioni di derivazione di acqua pubblica ed alle derivazioni d'acqua ad uso domestico – Avviso

scritto da Maria Rosaria Zappile | Marzo 25, 2020



Segnaliamo che l'Amministrazione provinciale di Salerno, causa emergenza epidemiologica da COVID19, ha disposto, con avviso, la sospensione dei termini assegnati per la presentazione della documentazione relativa ai procedimenti di:

- Autorizzazione alla ricerca idrica mediante trivellazione di pozzo;
- Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica;
- Deposito degli atti per le derivazioni d'acqua ad uso domestico.

La nuova data di decorrenza dei termini sarà successivamente comunicata.

Vi terremo aggiornati.

CONFINDUSTRIA

SALERNO.

COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE UFFICI

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 25, 2020



UFFICI CONFINDUSTRIA SALERNO CHIUSI AL PUBBLICO – SEMPRE ATTIVI TELEFONO, CELLULARE ED E-MAIL

A seguito delle ulteriori disposizioni e raccomandazioni di cui al DPCM del 22 marzo 2020, sono sospese fino al prossimo 3 aprile, salvo proroghe, le attività di contatto diretto con l'esterno e di accesso fisico agli uffici di Confindustria Salerno.

Tutto il personale sarà operativo e sempre raggiungibile sia telefonicamente che a mezzo mail.

Invitiamo a consultare il nostro sito www.confindustria.sa.it (<https://www.confindustria.sa.it/confindustria/struttura-organizzativa>) per i recapiti di uffici e funzionari di riferimento relativamente all'ambito tematico di interesse.

Continueremo ad inviare tutti gli opportuni aggiornamenti a mezzo mail, comunicazioni ad hoc, newsletter dedicata "EMERGENZA COVID-19": RIEPILOGO AGGIORNAMENTI", nonché attraverso il nostro sito internet e i canali social.

news del 12 marzo 2020

Comunichiamo che – a seguito delle disposizioni e raccomandazioni di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, sono sospese da oggi, 12 marzo e fino al prossimo 25 marzo, salvo proroghe, le attività di contatto diretto con l'esterno e di

accesso fisico di persone – eccetto i dipendenti ed il Legale Rappresentante – agli **uffici di Confindustria Salerno**. In sede resta un un nucleo ristretto, mentre per gli altri dipendenti si è fatto ricorso allo smart working.

Tutto il personale, pertanto, resta **operativo e raggiungibile telefonicamente ed a mezzo mail**. Vi invitiamo a consultare il nostro

sito www.confindustria.sa.it (<https://www.confindustria.sa.it/confindustria/struttura-organizzativa>) per i recapiti di uffici e funzionari di riferimento relativamente all'ambito tematico di interesse.

Oltre al sito, potete seguirci sui nostri canali social, che saranno puntualmente aggiornati.

Continueremo a garantire il nostro supporto, anche attraverso le comunicazioni dedicate e le newsletter.

Emergenza COVID-19/FAQ al DPCM 22/03/2020

scritto da Marcella Villano | Marzo 25, 2020



Allegghiamo un **elenco di prime FAQ** elaborato da Confindustria al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM del 22 marzo. In considerazione delle numerose richieste informative delle aziende e inoltrate dalle Associazioni Industriali alla Confederazione, l'elenco sarà aggiornato costantemente.

Il documento, al fine di agevolare la lettura della tabella

allegata al DPCM, riepiloga in apertura i criteri di composizione della Classificazione Ateco 2007

Allegato

[FAQ+-+DPCM+22+marzo+2020 \(1\)](#)

Emergenza COVID-19/ENERGIA Pubblicato dal Gestore Servizi Energetici l'elenco dei procedimenti amministrativi prorogati

scritto da Marcella Villano | Marzo 25, 2020



In riferimento a quanto anticipato ieri, il GSE ha pubblicato il comunicato stampa sulla gestione delle proroghe alla luce dell'emergenza COVID 19.

In allegato, l'elenco dei procedimenti amministrativi prorogati

[DL CuraItalia_Sospensione termini procedimenti.pdf.pdf](#)

AUTOTRASPORTO: comunicazione per l'implementazione delle "green lanes" UE

scritto da Massimiliano Pallotta | Marzo 25, 2020



La Commissione europea ha adottato la comunicazione per l'implementazione delle "green lanes", secondo le linee guidate pubblicate lo scorso 16 marzo.

La comunicazione dispone, in particolare, che i valichi di frontiera principali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) devono avere un tempo di attraversamento di massimo 15 minuti, senza alcuna differenza tra le tipologie di merci. E' richiesto agli Stati Membri di sospendere qualsiasi restrizione al traffico e di ridurre al minimo la documentazione necessaria ai trasportatori. Sono invitati, inoltre, ad allinearsi alle norme anche gli Stati limitrofi non aderenti all'Unione (Regno Unito, EEA, Svizzera, Balcani occidentali).

Per l'implementazione, è prevista la creazione di una piattaforma comune e coordinata dalla Commissione europea, per cui è designato un «national contact point » per ogni Stato membro.

Per l'Italia è stato designato Luca Di Gianfrancesco, Consigliere diplomatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La comunicazione in allegato riporta anche una mappa dettagliata delle reti TEN-T e dei principali valichi di frontiera dove applicare le « green lanes ». Il secondo allegato propone alcune raccomandazioni specifiche per lo svolgimento dei controlli sui trasportatori, a cui Confindustria ha contribuito informalmente suggerendo con delle

best practices del nostro protocollo firmato con le parti sociali il 14 marzo scorso. Infine il terzo allegato propone un modello di certificato per i lavoratori del trasporto internazionale, che dovrebbe agevolare la verifica delle informazioni sui soggetti in transito.

Allegato

[2020-03-23-communication-green-lanes_en-implementation \(2\)](#)

Emergenza COVID-19/ENERGIA

Aggiornamenti scadenze GSE ed Enea

scritto da Marcella Villano | Marzo 25, 2020



In relazione alle numerose scadenze/adempimenti che le aziende devono tenere in ordine ai diversi adempimenti presso il GSE, a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, lo stesso GSE ha reso noto che ha inviato una proposta al Ministero dello Sviluppo Economico, in fase di condivisione in queste ore. Infatti, trattandosi di norme, i cui risvolti ed effetti sugli Operatori sono in taluni casi complessi da comprendere nella loro pienezza, il GSE deve condividere con il MiSE indirizzi e indicazioni. L'intento comune, come informalmente riferito, è quello di rinviare una serie di termini a favore degli Operatori che già sono in grande difficoltà.

Per quanto riguarda invece, la data per la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell'art. 7 del D. Lgs.102/2014 per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica, originariamente prevista entro il 31

marzo, Enea comunica che – d'accordo con il MiSE -la predetta scadenza è stata prorogata al 15 aprile 2020.

Non appena avremo aggiornamenti sulle numerose scadenze/termini in via di modifica e slittamento, provvederemo a comunicarlo.

Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Circolare MIT- Attuazione sospensione e proroga termini attività indifferibili UMC

scritto da Marcella Villano | Marzo 25, 2020



Il MIT, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sull'edizione straordinaria della GU n. 70 del 17 marzo 2020 riguardanti la proroga e la sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 che impattano sulle attività delle UMC.

La circolare precisa che la sospensione, fino al 15 aprile, è relativa ai termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020): per la durata complessiva del procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del

DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Per quanto riguarda la proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione, l’art. 103, comma 2, DL 12/202, recita che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Pertanto, tale disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già

pendente il procedimento di rinnovo.

Sono ricomprese nell'ambito applicativo anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Altresì, la proroga si applica anche alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP

Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Se tali veicoli dovevano effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono tuttavia autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.

La circolare sottolinea che per quanto riguarda la revisione, poiché la "disposizione ha carattere generale" si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione medesima.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è valida anche se il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

La sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga

introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Infine, la circolare (che modifica parzialmente quella del 17.03.2020) precisa quali siano le attività indifferibili che devono porre in essere le UMC:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo

Allegato

[Circolare MIT sospensione termini e attività UMC indifferibili
– Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-](#)